



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA 9 NOVEMBRE 2009, PROT. 100442

AL SIG. (...OMISSIS...)
e-mail: studio....@tele2.it

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 25 giugno 2009, pervenuta allo scrivente Ufficio in data 17 settembre 2009, con le quali la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare con il quesito proposto è stato chiesto se un soggetto titolare di impresa (con responsabile tecnico "esterno-ingegnere") possa essere nominato responsabile tecnico della sua impresa, qualora abbia iniziato a maturare i requisiti tecnico-professionali (art.3, comma 1 della ex Legge 46/90) prima dell'entrata in vigore del d.m.37/2009, terminandone, tuttavia, la maturazione l'11 aprile 2009, quindi dopo l'entrata in vigore del d.m. medesimo.

In proposito si rappresenta, preliminarmente, che la valutazione in concreto dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative esclusive della Camera di commercio (o della Commissione Provinciale Artigianato, se trattasi di artigiano), essendo responsabile del procedimento.

In ordine a quanto fatto presente circa gli orientamenti assunti in proposito dalla C.P.A. di Roma, si rappresenta che la Commissione, in quanto organo della Regione Lazio, è sottratta da ogni forma di controllo da parte di questa Amministrazione e, pertanto, questa Direzione Generale non è competente ad entrare nel merito dei procedimenti amministrativi ad essa relativi.

Al riguardo, tuttavia, in merito al quesito presentato, si condivide l'assunto della Camera di commercio di Cosenza laddove si riferisce che affermi che "*per la situazione proposta si applicano i nuovi periodi lavorativi*", poiché, a parere di questa Amministrazione, ai fini della maturazione dei requisiti tecnico-professionali, per tutti coloro che non abbiano presentato nei termini (cioè prima del 27 marzo 2008) la dichiarazione di inizio attività, va applicata la normativa vigente (decreto n.37, art.4).

Infine, in merito a quanto asserito circa l'esistenza, nell'impresa oggetto del presente parere, di un responsabile tecnico "*ingegnere-esterno all'impresa*", si rappresenta che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno -, poiché il comma 5 dell'art. 3 del d.m. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.



Pertanto va salvaguardata l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico venga assunto da un professionista che rimanga esterno all'impresa.

IL DIRIGENTE
(*Marco Maceroni*)